



COMUNE DI TRECCHINA

Provincia di Potenza

Il Sindaco

Ordinanza n. 2722

ORDINANZA

**contingibile ed urgente in materia di
pubblica incolumità e sicurezza urbana**

DIVIETO di vendita -per asporto di qualsiasi bevanda contenuta in bottiglie di vetro

(12 agosto 2025)

IL SINDACO

Visto il programma delle manifestazioni estive denominato *ESTATE A TRECCHINA 2025*, approvato con delibera della giunta comunale n. 69 del 26/07/2025;

Preso atto che in detto programma sono ricompresi alcuni eventi in cui si registra la presenza di un numeroso pubblico, e precisamente:

- **festival degli artisti di strada 11 e 12 agosto;**
- **rievoazione storica 14 agosto**

considerato che durante le suddette manifestazioni potrebbero verificarsi episodi di vandalismo e di disturbo della quiete e dell'ordine pubblico dovuti all'eccessivo consumo di bevande alcoliche tali da compromettere la pubblica incolumità dei partecipanti e il regolare svolgimento della manifestazione stessa, accompagnati, inoltre, dall'abbandono, dopo l'uso, in strade e piazze di bottiglie e contenitori, spesso in frantumi, compresa la possibilità che vengano utilizzati come oggetti contundenti, potendo conseguentemente diventare strumenti atti ad offendere;

Considerato che alle predette manifestazioni partecipano anche molti bambini per i quali a maggior ragione necessita garantire idonei livelli di sicurezza ed ordine pubblico;

Considerato che il verificarsi della predetta situazione è direttamente collegabile alla vendita per asporto di bevande, in particolare alcoliche, consumate tuttavia sul suolo pubblico ;

Rilevato pertanto il fatto che, ragioni di ordine pubblico, inducono a ritenere opportuno l'adozione di un provvedimento consistente nella disciplina del consumo in pubblico e della vendita da asporto di bevande alcoliche nell'area interessata dalle predette manifestazioni al fine di evitare possibili pericoli sia per i partecipanti che per gli spettatori della manifestazione che hanno diritto a fruirne in condizioni di assoluta tranquillità e sicurezza;

RICHIAMATE:

- la Circolare del Capo della Polizia n. 555/OP/0001991/2017/1 del 7 giugno 2017 nella quale, tra le imprescindibili condizioni di sicurezza che dovranno essere accertate nel processo di governo e gestione delle pubbliche manifestazioni, viene indicata la "valutazione di provvedimenti finalizzati al divieto di somministrazione e vendita di alcolici e altre bevande in bottiglie di vetro e lattine, che possano costituire un pericolo per la pubblica incolumità";
- la Direttiva del Ministero dell'Interno N. 11001/1/110(10) del 18 luglio 2018 avente ad oggetto "Modelli organizzativi e procedurali per garantire alti livelli di sicurezza in occasione di manifestazioni pubbliche";

VISTO il D.M. 5 agosto 2008 avente ad oggetto "Incolumità pubblica e sicurezza urbana; definizioni ed ambiti di applicazione" secondo cui ai fini del richiamato art.54:

- a) per sicurezza urbana si intende un bene pubblico da tutelare attraverso attività poste a difesa, nell'ambito di comunità locali, delle norme che regolano la vita civile, per migliorare le condizioni di vivibilità nei centri urbani, la convivenza civile e la coesione sociale; ù
- b) il Sindaco interviene per prevenire e contrastare le situazioni di degrado che favoriscono l'insorgenza di fenomeni criminali, le situazioni in cui si verificano comportamenti determinanti danneggiamenti al patrimonio pubblico o privato o

che ne impediscano la fruibilità e determinano lo scadimento della qualità urbana, le situazioni che costituiscono intralcio alla pubblica viabilità o che alterano il decoro urbano ed, infine, i comportamenti che turbano gravemente il libero utilizzo degli spazi pubblici o la fruizione cui sono destinati o che rendono difficoltoso o pericoloso l'accesso ad essi;

Visto l'art. 54, comma 1 lettera c, e comma 4, del D.Lgs.vo 18 agosto 2000 n. 267;

DATO ATTO che è stata data la preventiva comunicazione al Prefetto di Potenza, con nota pec del **12 agosto 2025**;

Con i poteri attribuiti dal Titoli I Capo I art. 1 del T.U.L.P.S.

ORDINA

Per le motivazioni in premessa:

E' **fatto divieto**, dalle ore 18,00 fino al termine della manifestazione stessa prevista per le ore 01,00 (del giorno successivo) **dei giorni martedì 12 e giovedì 14 agosto 2025**,

- ai titolari di attività commerciali o di somministrazione o loro delegati, anche tramite distributori automatici, in area privata o su aree pubbliche, ubicati nell'area del centro abitato di Trecchina, ad effettuare la vendita - per asporto (trasportare fuori dai locali di vendita o somministrazione), di qualsiasi bevanda contenuta in bottiglie di vetro e/o recipienti chiusi, per garantire il regolare svolgimento delle richiamate manifestazioni in condizioni di massima sicurezza.

L'inottemperanza alla presente ordinanza comporterà l'irrogazione della sanzione amministrativa di cui all'art. 7-bis, comma I-bis del Testo Unico sull'Ordinamento degli Enti Locali approvato con D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267, e s.m.i. da euro 25 ad euro 500.

L'inottemperanza all'ordine impartito di cessare immediatamente il comportamento illecito sarà perseguito ai sensi dell'art. 650 C.p., essendo il provvedimento ascrivibile a materia di sicurezza pubblica di cui al citato articolo 650 C.p.

DISPONE

Gli Organizzatori dell'evento sono incaricati di ogni attività utile a garantire il rispetto del presente provvedimento, insieme agli altri soggetti della forza pubblica.

Che la presente ordinanza venga pubblicata sull'Albo Pretorio Online e sul sito istituzionale dell'Ente;

Che la presente ordinanza venga trasmessa per conoscenza e per quanto di competenza in merito alle azioni per il controllo e sull'osservanza della presente ordinanza:

- agli Organizzatori dell'Evento;
- alla Stazione dei Carabinieri di Trecchina;
- alla Polizia Municipale del Comune di Trecchina

AVVISA

Avverso la presente ordinanza chiunque vi abbia interesse potrà proporre:

- Ricorso al TAR competente per territorio, entro 60 giorni dalla adozione della presente ordinanza;
- Ricorso Straordinario al Capo dello Stato, per soli motivi di legittimità, entro 120 giorni dalla pubblicazione della presente ordinanza all'Albo Pretorio del Comune.

La presente ordinanza è inserita nel Registro generale dei decreti e delle Ordinanze del Sindaco, detenuto nell'Ufficio di Segreteria, pubblicata all'Albo Pretorio e resa nota mediante avviso sul sito web istituzionale del Comune di Villamar e nei consueti modi di diffusione.

IL SINDACO
AUTORITA' DI PUBBLICA SICUREZZA
(avv. Fabio MARCANTE)